OSSERVATORIO NAZIONALE
BULLISMO E DOPING

in collaborazione con

COMITATO
"SALVIAMO LO SPORT
DILETTANTISTICO"

&

A.N.CO.T.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI TRIBUTARI

CAMERA DEI DEPUTATI
VII COMMISSIONE
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

DISEGNO DI LEGGE N. 1603-*bis*

"Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione"

Audizione informale

Roma, 8 aprile 2019

Signor Presidente e Onorevoli Deputati,
ringraziandoVi per questa audizione, con il presente documento vogliamo portarVi un messaggio positivo e di speranza sulla base delle attività già svolte.

L'Osservatorio Nazionale Bullismo da anni incontra e riscontra, durante lo svolgimento delle attività di contrasto al Bullismo, diverse problematiche. Sulla base dell'esperienze maturate sul campo, e con l'aiuto di dirigenti e campioni di valore assoluto, formuliamo la presente sintesi che vuole anche essere un invito ed un indirizzo al Legislatore per un Disegno di Legge che tenga in considerazione quanto di seguito:

- Riteniamo fondamentale intervenire, anche legislativamente, al fine di ridurre il fenomeno dell'abbandono precoce nell'attività sportiva dei giovani. Questo obiettivo è raggiungibile anche con una formazione qualificata dei tecnici e dei dirigenti sportivi; soprattutto con riferimento alla pedagogia e alla psicologia, affinché prevalga l'aspetto educativo rispetto a quello agonistico. Sono in essere dei workshop, gratuiti, a favore delle associazioni sportive, che stanno riscuotendo un forte interesse da parte dei diretti interessati;

- Come Osservatorio stiamo promuovendo l'attività sportiva con lo scopo di incrementare l'inclusione dei giovani meno abbienti e dei diversamente abili, considerato che risultano tra le maggiori vittime di episodi di bullismo. Sono state sensibilizzate le Istituzioni, le organizzazioni sportive, le associazioni sportive, i professionisti del settore e gli stessi volontari;

- Intendiamo sostenere scuole, associazioni culturali e sportive al fine di facilitare le loro attività a favore dei giovani. Tutto questo perché crediamo fermamente che nella famiglia, nella scuola e nelle associazioni sportive, dove i nostri giovani trascorrono la maggior parte del loro tempo, gli stessi si possano formare al meglio, anche grazie ad una buona pratica sportiva.

Il Comitato Salviamo lo Sport Dilettantistico, con i suoi 10.000 contatti, manifesta una richiesta di aiuto e di semplificazione burocratica in favore della dirigenza sportiva. Il volontariato garantisce, al sistema Paese, attività diversificate con una diffusione capillare e a costo zero. Ciò nonostante, il volontariato è in forte difficoltà a causa della macchina burocratica che richiede sempre più adempimenti amministrativi con relativi aumenti di oneri anche economici.

L'Associazione Nazionale Consulenti Tributati, A.N.CO.T., per mezzo della sua Fondazione "Dino Agostini ", ha curato parte della presente relazione ed in particolar modo la parte legislativa evidenziandone alcune criticità.

Lo sport ha bisogno di poche norme, chiare e comprensibili.

Non è possibile che dopo 15 anni dall'emanazione dell'art. 90 della Legge n. 289 del 2002 si susseguano circolari dell'Agenzia delle Entrate[1] per chiarire ulteriormente alcune disposizioni di legge, quasi a volerne disporre di altre?

[1] L'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate sullo sport è la n. 18 dello scorso agosto 2018

Lo sport non è solo sport!

Lo sport è anche: RISPETTO LEALTA’ DIGINITA’ SOLIDARIETA’ UGUAGLIANZA FRATELLANZA …….. FIDUCIA IMPEGNO PASSIONE LIBERTA’ CORAGGIO AMICIZIA

AMORE PER IL PROSSIMO

“Il volontariato è scuola di cittadinanza e di democrazia. E’ una modalità costruttiva che contribuisce a far maturare la coscienza civile e a far crescere la capacità di autonomia e di auto-organizzazione della società. Il volontariato aiuta ad essere più consapevoli, e generosi; a mettere a frutto il nostro capitale sociale”.
COMITATO “SALVIAMO LO SPORT DILETTANTISTICO”

"Vorrei ricordare il contributo al miglioramento della qualità della vita offerto dalla pratica sportiva e assicurato dalle esperienze di volontariato attraverso migliaia di piccole associazioni sportive dilettantistiche. È questa una dimensione dello sport che ci piace in modo particolare e che vogliamo valorizzare."
COMITATO “SALVIAMO LO SPORT DILETTANTISTICO”

Esame del disegno di legge n. 1603 -*bis*

CAPO I – disposzioni in materia di ordinamanto sportivo

Art.1 – delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamanto sportivo

Il provvedimento, giustamente, prevede il riordino della disciplina del settore.

Richiamando il d.lgs. n. 242/1999, all'art. 2, comma 1, "*Il Coni è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate*". Non vengono menzionati gli Enti di promozione Sportiva.

Nello Statuto del Coni troviamo indicazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA); purtuttavia gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) partecipano con 5 consiglieri al Consiglio del Coni.

Viceversa, con riferimento al Codice del Terzo Settore (in seguito per brevità anche CTS) gli EPS siedono nel Consiglio Nazionale del terzo settore. Il d.lgs. n. 117/17, viceversa, non inquadra direttamente le FSN e le DSA, che potrebbero aderirvi, indirettamente, con l'art. 4, del citato decreto, nelle associazioni riconosciute. Lo sport è disciplinato all'art. 5 – attività di interesse generale, lett. t) del provvedimento citato: *"organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche".* Le FSN e le DSA non partecipano a nessuna forma consiliare nel Terzo Settore.

Pertanto, lo sport dovrebbe e potrebbe trovare un suo riordino, oltre che in base a quanto indicato nel disegno di legge, anche con riferimento a quanto già normato nel codice del terzo settore, dato il suo richiamo non esplicito ma indiretto all'interno dello stesso D.L 1603-bis.

Necessita una normativa chiara ed univoca che elimini quella che oggi sembra essere un doppio binario, di difficile gestione per gli operatori del settore.

Salvo che il Governo non voglia costituire il quarto settore con lo Sport?

Ma, allora bisognerebbe novellare il d.lgs. 117/17, o capire chi fa chi e chi fa cosa?

Il testo del provedimento prosegue all'art. 1 con, punto: "a) organizzare le disposzioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività "

Si ricorda che l'attività paralimpica è oggi una realtà che attraverso il Comitato Italiano Paralimpico (in seguito per brevità CIP) ha una sua presenza anche, e non solo, nelle stesse FSN.

Senza voler scordare la Special Olympics Italia con i suoi atleti che ci hanno fatto emozionare fino a pochi giorni fa con i Giochi Mondiali di Abu Dhabi.

E' comunque da verificare se il legislatore nel richiamre la Legge n. 8/2018 [2] rubricata – *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica.",* non intenda includere anche detti organismi nella delega oggetto del riordino.

Proposta

Necessita un riordino, anche per il giusto inquadramento delle stesse associazioni e società che oggi potrebbero ricadere, in base alle disposizioni vigenti, in più normative con diversi trattamenti ed adempienti vari, anche in conflitto tra loro. Si veda ad esempio quanto previsto dal d.lgs. n. 117/17 al Capo II, rubricato – *delle associazioni di promozione sociale* – ed in particolar modo l'art. 35, commi 3 e 4, che così dispongono:

Comma 3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Comma 4. Il comma 3 non si applica agli ***enti di promozione sportiva*** *riconosciuti dal Coni che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.*

[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/12/18G00026/sg

Al punto c) dell'art. 1 viene previsto una , non meglio precisata abrogazione, di alcune norme del codice civile , salvo il rispetto l'art. 15 delle disposzioni sulla legge in generale premesse dal codice civile

Pur andando, forse, fuori tema, si ricorda come proprio in virtù dell'art. 38 del codice civile le nostre associazioni (A.S.D.) non godono di autonomia patrimoniale, salvo riconoscimento della Prefettura della personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.

Ma, le stesse associazioni sportive dilettantistiche potrebbero, ai sensi dell'art. 22, del d.lgs. n. 117/17 rubricato – *acquisto della personalità giuridica*, ottenere tale autonomia patrimoniale, in deroga alla normativa in precedenza richiamata. Infatti, i commi 1e 4 dell'art. 22, del d.lgs. 117/17 permettono l'acquisizione della personalità giuridica tramite atto pubblico e con la presenza di un patrimonio di euro 15.000.

Per brevità si ricorda che l'art. 9[3] della legge 289/2002 ha istituito le società (di capitali) sportive dilettantistiche (per brevità SSD) che sempre con atto notarile hanno personalità giuridica con un capitale minimo di euro 10.000.

Proposta

Si invita ad un alienamento del dettato normativo.

[3] Circolare 21 del 2003 dell'Agenzia delle Entrate

Si chiede che gli atti privati, delle sole associazioni sportive, A.S.D., sottoposti a richiesta di affiliazione agli enti sportivi preposti e riconosciuti dal Coni, possano essere idonei per il riconoscimento della personalità giuridica. Allo stesso tempo sarebbe utile dare ulteriore peso al registro del Coni[4]; novellando ed integrando quanto già disposto dal D.L. n.136 del 2004, convertito con Legge n.186 del 2004, con il quale si riconosce al Coni solamente la certificazione dell'attività sportiva dilettantistica. Lo stesso registro riporta già vari dati delle A.S.D. e S.S.D. già affiliate rispettivamente a FNS, DSA e EPS. Tale data-base è messo a disposizione degli Enti di vigilanza, quali l'Agenzia delle Entrate.

Detto registro, di secondo livello, potrebbe alimentare, con il suo data-base, lo stesso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), artt. 45 e seguenti del d.lgs. 117/17, con tutte le sue specificità, ivi compresi i dati di bilancio e la pubblicità prevista in quest'ultimo provvedimento, garantendo così l'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Per quanto poi, lo stesso registro potrebbe essere lo strumento per superare molte criticità riferite anche al mondo del lavoro in genere e alla tutela del volontario nello sport.

[4] https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/REGOLAMENTO_DI_FUNZIONAMENTO_DEL_REGISTRO_NAZIONALE_ASSOCIAZIONI_E_SOCIETA_SPORTIVE_DILETTANTISTICHE_18-07-2017_10-07-2018.pdf

Al punto g) viene prevista la piena autonomia gestionale e contabile delle DSA FSN e EPS

È da ricordare che due revisori, dei tre previsti nelle FSN, non sono eletti e che uno dei due è di indirizzo del MEF mentre l'altro è di nomina Coni (tecnicamente risulterebbero entrambi di nomina Coni ma uno viene indicato dal MEF). Sarà importante capire quali parametri utilizzerà la neo costituita società SPORT E SALUTE spa[5] nell'attribuzione dei contributi pubblici e con quali criteri avverranno le relative rendicontazioni.

Lo statuto della società Sport e Salute spa così recita:" *la Società istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal Coni in armonia con i princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale;* "

Un primo *step*, passo, potrebbe essere ripartire dagli attuali parametri per una verifica e implementazione degli stessi. Forse saranno da rivedere anche i principi fondamentali degli statuti[6] e i relativi regolamenti organici che a seguito della recente approvazione sono già oggetto di modifiche statutarie per mezzo di commissari ad acta.

[5] dei € 368 mln 280€ mls sono per il finanziamanto di detti organismi

[6] https://www.coni.it/it/news/primo-piano/15390-approvati-i-principi-fondamentali-degli-statuti.html

In tema di semplificazione rimane l'annoso problema delle FSN che pur essendo di diritto privato (con l'esclusione dell'Aereoclub d'Italia, l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana tiro a segno), sono chiamate ad adempimenti pubblicistici in funzione dei contributi ricevuti dal Coni, delle quote di affiliazione e tesseramento, che hanno valenza pubblica.

Questo punto è di interesse anche per quanto previsto dall'art. 13, rubricato – *Delega per la semplificazione di adempimenti degli organismi sportivi.* Infatti, quest'ultimi essendo ricondotti nell'elenco ISTAT sono soggetti a numerosi adempimenti amministrativi: fatturazione elettronica, contabilità civilista e relativo budget di spesa, con annesse note di variazione, comunicazioni varie verso la PA , protocollo informatico etc. È da precisare che la Corte dei Conti ha confermato la figura privatistica di alcune federazioni che hanno dimostrato di avere un finanziamento prevalentemente privato , o che il finanziamento pubblico era inferiore all'auto finanziamento.

Al punto i), sempre dell'art. 1, viene trattato il tema dei mandati e del suo numero massimo fissato in 3

Il disegno di legge si sofferma sull'elettorato passivo e sul numero dei mandati.
Altro tema da verificare sono i requisiti dell'elettorato attivo che hanno portato a diverse impugnazioni delle assemblee elettive con anche interrogazioni parlamentari.

Al punto h) dell'art. 1 si dispone di " prevedere che l'articolazione territoriale del Coni sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale:

Così come riportato alla fine del punto *e)* dello stesso art. 1, dove viene riportata "*l'attribuzione al Coni di un potere generale di determinazione e divulgazione di principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive, per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport e per la promozione e lo sviluppo dello sport"*, sarebbe importante evidenziarne anche la promozione e lo sviluppo dello sport da parte anche della stessa "articolazione territoriale" del Coni. Allo stesso tempo bisognerebbe ritornare ai Coni provinciali, coordinati dai Coni regionali per avere una rete operativa meglio distribuita sul territorio.

È comunque da evidenziare che lo statuto della società Sport e Salute spa[7] prevede già nelle proprie finalità quelle di "*sviluppare e sostenere la pratica sportiva*".

Si deve intendere, leggere, in sinergia con ….?

All'art. 2 comma 1 viene data l'indicazione del d.lgs 117/17 nell'indicare i centri scolastici.

I centri sportivi scolastici potranno costituirsi secondo le modalità previste nel codice del Terzo settore. Gli stessi centri, svolgendo un'attività di interesse generale, possono rientrare tra le associazioni di cui all'art. 4 del 117/17, dove oltre a svolgere l'attività sportiva, *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*, verrà svolta anche quella di *educazione e istruzione.*

Il secondo comma dell'art.3 del d.l. prevede l'allineamanto degli statuti solo per I titoli sportivi di cui al primo comma

[7] https://www.coni.it/images/sport-e-salute/Statuto_Sport_e_salute.pdf

Si è dell'avviso che gli statuti dovranno essere aggiornati anche per quanto già indicato in precedenza e non solo per i soli titoli sportivi; non vi è un termine per l'adeguamento statutario.

CAPO II – disposzioni in materia di professioni sportive , l'art. 4 è rubricato " Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposzioni in materia di enti sportivi professioistici e dilletantistici nonchè del raporto di lavoro sportivo"

Il rapporto di lavoro professionistico altro non è che un rapporto di lavoro subordinato ai sensi della L. 91/1981, salvo alcune casistiche residuali che rientrano nel vero lavoro autonomo, art. 3, lette a) b) e c) della L. 91/1981[8].

Non vi è, viceversa una definizione di lavoro sportivo dilettantistico o anche di dilettanti nello sport. Per il volontariato, che può essere anche sportivo, non è prevista nessuna remunerazione, essendo gratuito.

Viceversa, con l'art. 37 della L. 342/2000 è stato disposto che i "compensi" (forse erano le sole indennità'!?) erogati nell'ambito "dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" rientrano tra i redditi diversi. Escludendone ogni contribuzione previdenziale o assicurativa e con l'esenzione da qualsiasi imposta fino ad un massimo di € 10.000.

Potrebbe sembrare normale ed efficace novellare direttamente il combinato disposto degli art. 67 e 69 del TUIR con riferimento all'attività sportiva dilettantistica (tipizzata), viceversa si pongono vari interrogativi e modelli di "lavoro" da osservare e da prendere in considerazione per una "armonizzazione della disciplina" che regolamenta lo sport a vari livelli e per diverse sfaccettature.

Per quanto di seguito è bene riportare quanto disposto dall'art. 67 del TUIR al primo comma"1. **Sono redditi diversi** se non costituiscono redditi di capitale ovvero **se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni** o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, **né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente "**

Ai sensi dell'art. 15 della legge n.81 del 1991 i MAESTRI di sci sono dei professionisti.

Dal 2015 è in essere il C.C.N.L. per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit. Il contratto di "lavoro" prevede l'inquadramento di tutte le figure, e relative mansioni, riscontrabili nel settore sportivo. Lo stesso CCNL è applicabile anche alle FSN, DSA e EPS ed alle relative ASD e/o SSD.

Inoltre, **la Legge 23 marzo 1981, n. 91, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti** (G.U. 27 marzo 1981, n. 86), all'art. 2 ci dà un breve indicazione dello sport professionistico. Stessa cosa sta avvenendo per quello dilettantistico, dove gli organismi deputati stanno autoregolamentando l'intero complesso con relativi corsi e "brevettifici".

---

8 http://www.scuoladellosport.coni.it/images/documenti/Normativa_Sport/Professionismo/Legge_23_marzo_1981_n.91.pdf

Ci si domanda se possa esistere un professionismo solo nelle FSN e se le stesse FSN possano deliberare se disciplinare o meno l'uso di detta legge.

La norma citata così recita: *"sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali,* ***secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse*** *con l'osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".*

Un altro aspetto è dato dal "lavoro occasionale".
La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall'articolo 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Successivamente sono intervenute diverse disposizioni di legge che hanno rivisto l'ambito di applicazione della norma.

In particolare, l'articolo 1, comma 368, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha disposto alcune integrazioni al citato articolo, **rendendo utilizzabile il sistema delle prestazioni occasionali per le prestazioni lavorative rese dagli steward negli stadi di calcio**. Rientrano nell'ambito di applicazione delle modifiche normative apportate dall'articolo 1, comma 368, l. 205/2017 le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91[9].

L'art 2.del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, job act, rubricato – *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,* esclude le collaborazioni sportive dall'applicazione del relativo dettato normativo.

La disposizione di cui al comma 1[10] non trova applicazione con riferimento a:

omissis

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Lo stesso **Ispettorato del Lavoro** con propria circolare indica:
"L'esame delle norme sopra citate consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una

[9] L'INPS ha fornito chiarimenti a tale proposito con la circolare 17 ottobre 2018, n. 103.

[10] Art. 2 comma 1, del d.lgs. 81/15 *"A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro."*

normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.

Omissis

Per l'individuazione di tali soggetti il legislatore ha affidato al C.O.N.I. la funzione di "unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche" (art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004)

Omissis

La norma successiva (l'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009) ha successivamente chiarito il concetto di "esercizio diretto di attività sportiva" precisando che in tale ambito rientrano non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine attività sportiva.

Omissis

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1 –che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;
2 –che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

Fatta questa ampia premessa ci sarebbe da verificare anche lo sport nel terzo settore con il suo volontariato, per il quale sarebbe altrimenti da novellare l'art. 5, lett. t) del d.lgs. 117/17.

Lo sportivo che prestasse la propria attività presso un ente del terzo settore non avrebbe lo stesso trattamento sopra illustrato. Infatti ai sensi dell'art. 17, rubricato – *volontariato e attività di volontariato, il comma 3,* prevede la gratuità, salvo un indennizzo pari ad euro 10 giornalieri o pari ad un massimo di euro 150 mensili come rimborso forfettario.

Inoltre, l'art. 18 – *assicurazione obbligatoria*- del d.lgs. 117/17 prevede che i volontari siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse alla stessa attività di volontariato, ivi compresa la responsabilità civile verso terzi.

In questa fattispecie il rapporto di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e comunque con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito, comma 5 dell'art. 17del d.lgs. richiamato.

Proposta

Verificato che:

- ✓ l'art. 4, comma 1, lett. *b)* prevede il "*riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea";*

- ✓ visto quanto già richiamato ed indicato dall'Ispettorato;

- ✓ considerato che le "mansioni", attività di "lavoro" sono anche già oggetto del "brevettificio" di FSN DSA e EPS, le stesse potrebbero accreditare i soggetti in una sezione del registro Coni per quelle che sono le "specificità", cosi come indicate nell'art. 4, comma 1, lett. *b)*

I soggetti, tesserati, e quindi identificati, potrebbero percepire redditi esenti (fino a 10.000 o 5.000 (leggi prestazioni occasionali)) sempre attraverso indennità pre-caricate sul registro che provvederebbe anche alle verifiche di splafonamento (sul punto vedi anche atto Camera n. 1074, semplificazione, RUOCCO) e alle relative certificazioni in nome e per conto del sostituto d'imposta.

Questo per evitare le potenziali contestazioni in premessa. Per la parte eccedente i 10.000 o 5.000 è possibile far riferimento alla normativa dei voucher (con relativa piattaforma INPS) o ripristinare la Legge 335/95 con la previsione di aliquote previdenziali ridotte.

Da tenere presente che comunque lo Stato paga le pensioni sociali agli sportivi con redditi diversi, pur se con redditi elevati. Inoltre, l'art. 38 della Costituzione così recita: *"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale."*

Non è più in linea il 23% dell'art. 69 del TUIR, bisognerà almeno portalo al 15% in modo da avere una omogeneità fiscale nei vari comparti d'imposta.

Questa indicazione, proposta , potrebbe risultare in linea con quanto disposto dal successivo punto c) che così recita: "*individuazione , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b), della figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa , previdenziale e fiscale, e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;*"

Infine, vorremmo solo far presente come i regimi fiscali forfettari nel terzo settore non prevedano l'IVA. Viceversa nel regime IVA forfettario, di cui alla Legge 398/91, ancora "vige". Optando per il terzo settore verrebbe meno l'opzione per la Legge 398/91.
Perché non rendere, allora, esente da IVA tutta l'attività sportiva dilettantistica.

Infine, riprendendo l'audizione del collega MIGLIACCIO, considerato che prossimamente la speranza di vita si ridurrà per la prima volta e che gli studi scientifici ci portano a prendere in considerazione uno stile di vita diverso, perché non introdurre delle agevolazioni fiscali che comunque ridurrebbero la spesa pubblica della sanità?

Nel d.l. n. 999[11], a prima firma del Sen. BARBARO ritroviamo molte delle tesi qui rappresentate.

Tesi che già in passato, oltre 5 anni fa, erano già presenti in altre proposte di legge a firma degli On. FOSSATI e On. MOLEA[12] [13]

Ultima riflessione, tutte e tre erano o sono presidenti di Enti di Promozione Sportiva.
Lo sport è e deve essere bipartisan, vivendo la politica come un terzo tempo!

Rinnoviamo i più sinceri e sentiti ringraziamenti

Il relatore
Celestino BOTTONI

Il Presidente del Osservatorio
Bullismo e Doping
Gen. Gianni GOLA

Il Presidente del Comitato
SALVIAMO LO SPORT DILETTANTISITCO
Prof. Livio MASTROSTEFANO

IL PRESIDENTE A.N.CO.T.
Dott. Arvedo MARINELLI

[11] http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/341983.pdf

[12] http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0016690.pdf

[13] http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0014950.pdf

"Sarebbe bello che lo Stato inserisse la parola sport in quella che viene definita la costituzione più bella."
(Giovanni Malagò)
COMITATO "SALVIAMO LO SPORT DILETTANTISTICO"

"Lo sport è un investimento sempre proficuo, specialmente se la cura dell'eccellenza va di pari passo con la pratica sportiva. Non devono mai essere disgiunte e nemmeno contrapposte."
(Sergio Mattarella - 28/09/2016)